

## QUESITI

È obbligatoria la taratura delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada, ed in particolare della velocità oltre i limiti consentiti?

Con sentenza della Corte di Cassazione n. **26211 del 14 dicembre 2009**, i Giudici confermano, quindi a distanza di pochi mesi, il proprio consolidato orientamento – già richiamato, in ultimo, con il **provvedimento n. 22225 dello scorso 20 ottobre** – secondo il quale in tema di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni ai limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'**articolo 142 C.d.S.**, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla **legge n. 273 del 1991**, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità. Ne deriva che per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni è prevista la sola omologazione (**Cassazione 7.11.2003 n. 16713**). In tema di autovelox, infatti, unico requisito al fine del legittimo utilizzo è la necessità dell'omologazione che va riferita al singolo modello (es. autovelox 140/C2) e non al singolo esemplare.

È obbligatorio che ci sia un riscontro fotografico per contestare la violazione alle norme sulla velocità?

Contrariamente a quanto (non) prescrive il C.d.S., sono in molti a pensare che gli accertamenti fatti con sistema di rilevazione elettronica della velocità debbano essere sempre assistiti da documentazione fotografica, in quanto essa sola escluderebbe ogni tipo di errore umano in relazione alla operazione di accostamento velocità rilevata ad un dato veicolo. Al riguardo va precisato che la fotografia è necessaria soltanto per gli accertamenti in remoto e cioè quando gli atti sono compiuti in assenza dell'operatore come ad esempio per il **TUTOR** sulle autostrade per le quali non è previsto l'obbligo della presenza di un operatore. Quindi fuori dai casi in cui l'operatore non è obbligato a essere presente, non vi è alcuna norma che prescriva la documentazione fotografica. Infatti con **sentenza n. 22221 dello scorso 20 ottobre**, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che quando la rilevazione elettronica della velocità avvenga in presenza degli agenti o con apparecchiature non predisposte per la fotografia resta vigente la regola generale, che consente di individuare il dato tecnico della violazione mediante uno strumento, procedendo di persona all'identificazione del veicolo. Pertanto l'accertamento delle violazioni a norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previsto dal citato art. **142 C.d.S.** e dalle contestuali constatazioni personali degli Agenti - constatazioni che, attenendo a dati oggettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero di targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini di apprezzamento individuali – facendo prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e contestazioni; mentre le risultanze di essi invece valgono fino a prova contraria. È bene ricordare che con la recente **sentenza n. 17355 del luglio 2009** della Cassazione a Sezioni Unite, è stato chiarito che per contrastare quanto indicato a verbale dal Pubblico Ufficiale come avvenuto in sua presenza, è sempre **necessario** esperire querela di falso, salvo che trattasi di errori macroscopici (es. una strada che non esiste).